

IN Quinto luogo non lieve accrescimento di sostanze venne alle Chiese dalla pia industria di coloro, che per esentarsi dalle pubbliche contribuzioni ed aggravj donavano il suo a i Vescovi, o alle Università Religiose per riceverlo in appresso a Livello. Imperciocchè godendo essi Prelati, Abbati, Canonici, ed altre Chiese di molte esenzioni e Privilegj, ottenuti da i Re ed Imperadori: le persone Secolari intente a i lor vantaggi, donavano i lor fondi a i potenti Ecclesiastici con patto segreto, che gli stessi fossero loro conceduti con titolo Enfiteutico o sia Livellario, obbligandosi solamente di pagare un tenue annuo Canone, o sia pensione, che mantenesse viva la memoria del dominio diretto, goduto da i sacri Luoghi. Con questo ripiego l'accorta gente continuava a possedere e godere come prima i proprj Beni, potendo anche tramandarli a i lor posterj, e intanto profittava dell'esenzione da gli oneri pubblici. Che se veniva a mancare la discendenza dell'Enfiteuta, la Chiesa allora prendeva il possesso de' fondi livellati, e gli aggiugneva a gli altri suoi proprj. Non pochi esempi di tal consuetudine ci vengono somministrati dalle pergamene de' vecchi Secoli, dalle Cronache Monastiche, ed anche da' Libri stampati. Ma Pippino Re d'Italia, o pure, come s'ha dalla mia edizione delle Leggi Longobardiche, Lottario I. Augusto, più attento de' suoi predecessori, osservata questa frode pregiudiziale allo stato Politico, con suo Editto obbligò da lì innanzi sì fatti Beni alle pubbliche funzioni. *Placuit nobis, dic' egli, ut liberi homines, qui non propter paupertatem, sed ad vitandam Reipublicæ utilitatem, fraudulenter ac ingeniose res suas Ecclesiis delegant, easque denuo sub Censu utendas recipiunt, ut quousque ipsas res possident, hostem & reliquas functiones publicas faciant. Quod si jussa facere neglexerint, licentiam eos distringendi Comitibus permitimus per ipsas res, nostra non resistente emunitate (cioè non ostante l'immunità e Privilegj da noi conceduti alle Chiese) ut status & utilitas Regni hujusmodi adinventionibus non infirmetur.* Ciò non ostante continuò la gente a donare alle Chiese, e a riceverne a Livello i proprj Beni; perciocchè quantunque con tal arte non si sottraesse a i pubblici aggravj, pure col patrocínio della Chiesa difendeva i Beni Livellarj dalle unghie del Fisco, e dalla violenza de' Potenti. Assaiffimi esempi di simili Livelli si conservano tuttavia nel ricchissimo Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena, da cui due soli ne ho estratto. Il primo è spettante all'Anno 841. o 842. dove Leodoino Gastaldo, e Cristeberga giugali dicono: *Petimus a vobis Domno Jona gratia Dei Episcopus Sanctæ Ecclesiæ Mutinensis &c. concedere nobis dignetis &c. omnes res illas, quas ego qui supra Leodoino per cartula donationis pro remedio anime mee in Ecclesia Sancti Geminiani emisi, omnia in integrum &c.* L'altra Carta è dell'Anno 1006. in cui sono le seguenti parole: *Et ideo in Dei nomine ego Warinus gratia Dei Episcopus Sanctæ Mutinensis Ecclesiæ per infyteocharia adque precario*